



Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di capitali ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76

Approvato con Determina del Conservatore n. 7 del 5/3/2024

Sommario

Art. 1 - Definizioni	1
Art. 2 - Gestione massiva del procedimento ai sensi dell'art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020	2
Art. 3 - Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione.....	3
Art. 4 - Revoca della determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione.....	4
Art. 5 - Controlli d'ufficio ai fini della cancellazione	4
Art. 6 - Termine di conclusione del procedimento	5
Art. 7 - Diffusione della notizia di avvio del procedimento massivo	5
Art. 8- Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo	5
Art. 9- Tutela della riservatezza "Privacy"	5
Art. 10 - Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Definizioni

Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:

- a) "Albo camerale online" – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" – la società di informatica del sistema camerale (Infocamere s.c.r.l.);
- c) "Cancellazione d'ufficio" – la cancellazione dal registro delle società di capitali ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), disposta con determinazione del conservatore del registro delle imprese;
- d) "Cancellazione massiva d'ufficio" – la cancellazione di cui alla lettera c) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di società.



- e) “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di cancellare le società di cui alla lettera c);
- f) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera e) avviato contemporaneamente per più società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- g) “Registro delle imprese” – il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- h) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest di cui all’URL www.tno.camcom.it;
- i) “Ufficio del registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - Gestione massiva del procedimento ai sensi dell’art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020

1. Ai sensi dell’art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con L.11 Settembre 2020, n.120, per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
 - b) l’omessa presentazione all’Ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

In questi casi il conservatore adotta la determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e ne dispone l’iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese. Entro 8 giorni dall’iscrizione d’ufficio, ne viene data comunicazione agli amministratori delle società interessate avvertendo che:

- entro sessanta giorni è possibile presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività nonché trasmettere le domande di iscrizione degli atti che non risultano iscritti e depositati;
 - decorso il termine, qualora sia stata presentata formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore adotta determinazione con cui viene revocato il precedente atto di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, e ne dispone l’iscrizione d’ufficio;
 - sempre decorso il termine, qualora non sia stata presentata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore, effettuati ulteriori controlli d’ufficio, provvede con propria determinazione alla cancellazione delle società dal Registro.
2. Per una più efficiente gestione amministrativa l’Ufficio Registro delle imprese della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest avvia in forma massiva il procedimento di cancellazione delle società di capitali per le quali ricorrono le condizioni previste dall’art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, escluse le posizioni soggette a procedure ai sensi del Codice della crisi di impresa o della



Legge fallimentare, previa iscrizione della determinazione di accertamento della causa di scioglimento.

Art. 3 - Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione

1. L'Ufficio Registro delle imprese accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 mediante estrazione di un elenco di società di capitali tramite il sistema di rilevazione di anomalie denominato "Cruscotto Qualità" (tipo incongruenza A72, A73 e A74: società che, oltre a non aver depositato il bilancio di esercizio negli ultimi 5 anni, non hanno convertito il capitale sociale in lire oppure non hanno presentato l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci).
2. Il conservatore adotta determinazione con cui accerta in forma massiva la sussistenza di una causa di scioglimento senza liquidazione per tutte le posizioni individuate come indicato al punto precedente e ne dispone l'iscrizione nel Registro delle imprese.
3. Entro 8 giorni dall'iscrizione della determinazione di cui al precedente punto 3.2, viene data comunicazione dell'avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 mediante pubblicazione per 60 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, della determinazione del conservatore e dell'elenco delle società destinatarie del provvedimento.
4. Con la comunicazione di avvenuta iscrizione della causa di scioglimento, unica e cumulativa per tutte le imprese interessate, viene data informazione agli amministratori circa la possibilità di presentare entro il termine di 60 giorni formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività nonché eventuali domande di iscrizione di atti che non risultano iscritti e depositati. Viene inoltre comunicato che in mancanza di domanda di prosecuzione dell'attività, il conservatore, effettuati alcuni controlli d'ufficio, dispone la cancellazione d'ufficio delle società. Pertanto tale comunicazione assolve anche la funzione di preavviso di cancellazione d'ufficio. Viene, infine, fatto presente che contro la determinazione del conservatore è possibile presentare ricorso al Giudice del registro delle imprese, invitando in tal caso l'impresa a comunicare all'Ufficio il deposito in Cancelleria del ricorso mediante semplice comunicazione all'indirizzo pec della Camera di Commercio.
5. Per "formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività" si intende domanda compilata in base a fac-simile predisposto dalla Camera, disponibile sul sito camerale, e inviata all'indirizzo pec della Camera di Commercio (cameradicommercio@pec.tno.camcom.it). Sono in ogni caso ritenute valide anche le domande di prosecuzione inviate alla pec dell'Ente senza fare uso del fac-simile camerale, purché siano idonee ad individuare le società interessate e siano motivate. La domanda deve risultare compilata da un amministratore della società e sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa. In questo secondo caso deve essere inviata anche copia di un documento di riconoscimento.
6. In allegato alla comunicazione di cui ai precedenti punti 1 - 4 è riportato l'elenco delle società di capitali interessate.
7. L'Ufficio ad ogni buon fine invia la comunicazione anche presso il domicilio digitale dell'impresa, purché ancora valido e attivo, fermo rimanendo il decorso del termine di 60 giorni dalla pubblicazione



della comunicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Commercio della Toscana Nord-Ovest nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese.

Art. 4 - Revoca della determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione

1. Qualora venga presentata nel termine di 60 giorni formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, anche in mancanza di nuovi atti depositati/iscritti nel Registro delle imprese, il conservatore adotta determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e ne dispone la conseguente iscrizione nel Registro delle imprese.
2. La comunicazione agli amministratori di avvenuta iscrizione della determinazione di revoca è effettuata entro 8 giorni dall'iscrizione, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Commercio della Toscana Nord-Ovest nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese.

Art. 5 - Controlli d'ufficio ai fini della cancellazione

1. Decorso il termine di 60 giorni, l'ufficio verifica:
 - a) l'iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento disposta dal conservatore per la posizione oggetto di controllo
 - b) l'assenza di domanda di prosecuzione dell'attività inoltrata alla pec camerale
 - c) la mancanza di beni iscritti in pubblici registri
 - d) l'assenza di ricorsi al Giudice del Registro avverso la determinazione del conservatore di cui al punto 3 del presente disciplinare, verificando d'ufficio l'assenza di comunicazioni pervenute all'indirizzo pec camerale con cui l'impresa comunica il deposito del ricorso in cancelleria.
2. Nel caso in cui dall'istruttoria effettuata d'ufficio emergano elementi ostativi alla cancellazione il conservatore adotta determinazione per l'archiviazione del procedimento di cancellazione avviato, anche nel caso in cui non risulti pervenuta domanda di interruzione del procedimento.
3. Nel caso in cui dall'istruttoria effettuata d'ufficio non emergano elementi ostativi alla cancellazione il conservatore adotta determinazione di cancellazione massiva delle società per le quali risulti accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76.
4. La determinazione di cancellazione di società di capitali dal Registro delle imprese ai sensi dell'art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 riporta in allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elenco delle società cancellate d'ufficio; sia la determinazione di cancellazione che l'eventuale determinazione di archiviazione sono comunicate agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione mediante pubblicazione all'Albo camerale online e sul sito istituzionale della Camera di Commercio e contestuale avviso circa la possibilità di ricorrere al Giudice del Registro delle imprese contro la determinazione del conservatore entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale online. Dell'adozione della determinazione di cancellazione viene altresì data comunicazione a mezzo pec alle associazioni di categoria e agli ordini professionali dei commercialisti, consulenti del lavoro ed avvocati.



5. Verificata l'assenza di opposizioni, la determinazione che dispone la cancellazione è iscritta nel Registro delle imprese e trasmessa, unitamente all'elenco delle posizioni cancellate, all'Agenzia delle Entrate, all'Inps e all'Inail nonché all'Ufficio Diritto annuale della Camera di Commercio.

Art. 6 - Termine di conclusione del procedimento

1. Il procedimento massivo avviato ai sensi e per gli effetti dell'art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020 si conclude entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente punto 3. Nel termine di conclusione del procedimento è escluso il termine di 60 giorni assegnato alle imprese allo scopo di presentare eventuale domanda di prosecuzione dell'attività.

Art. 7 - Diffusione della notizia di avvio del procedimento massivo

1. La notizia dell'avvio del procedimento massivo ai sensi dell'art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020 è diffusa mediante il sito istituzionale, comunicazioni alle associazioni di categoria e agli ordini professionali dei commercialisti, consulenti del lavoro ed avvocati, al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle società.

Art. 8- Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Responsabile del procedimento massivo ai sensi dell'art.40, comma 2, del D.L. 16 Luglio 2020 per le società di capitali con sede legale nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, è il responsabile del Servizio Registro imprese –Società. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione informatica del provvedimento di cancellazione, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento.
2. La cancellazione massiva e ogni altra annotazione/iscrizione a carattere massivo nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del conservatore del registro delle imprese.
3. Il conservatore del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi.

Art. 9- Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto delle presenti Linee guida avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento dirigenziale che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente. È altresì pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente (Atti generali) della Camera di Commercio.